

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 160,00 - Parte I: E. 40,00 - Parte II: E. 80,00 - Parte III: E. 40,00 - Parte IV: E. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 5,00 - Testo E. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 27.01.2004 N. 4

Nomina di tre membri nel Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico S.p.A.

pag. 878

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03.02.2004 N. 63

Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 29.06.2001 n. 734 - Controlli II livello: sostituzione struttura competente.

pag. 878

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03.02.2004 N. 68

Modificazioni alla DGR 152/2002 “Criteri tecnici e procedure per approvazione Piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni di cui all’art. 72 undecies l.r. 18/1999 e ss.mm.” e circolare Presidente Giunta del 02.12.2002.

Pag. 879

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
28.01.2004 N. 157**

Autorizzazione regionale - ex art. 24 della l.r. n. 12/1979 e s.m. - per stabilizzazione cantieri abbandonati interno cava di ardesia denominata “PIAN DI AA” in Comune di Orero (Genova), della ditta Cuneo Angiolino & C. s.n.c.

pag. 885

**DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE
28.01.2004 N. 158**

Autorizzazione regionale - ex art. 24 bis della l.r. n. 12/1979 e s.m. - per stabilizzazione cantiere abbandonato interno cava di ardesia denominata “Ripe Marce” in Comune di Moconesi (GE), della ditta M.N.V. s.n.c. di Roberto Musante & C.

pag. 885

**DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E
VETERINARIA 30.01.2004 N. 145**

Aggiornamento elenco regionale per l’inserimento degli stabilimenti e dei centri riconosciuti per la raccolta o la trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 54/97.

pag. 886

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E
VIABILITÀ 05.02.2004 N. 176**

Legge regionale 25 giugno 2003 n. 19: cancellazione dall’elenco regionale di cui all’articolo 13 di n. 2 agenti della Tigullio S.p.A. di Carasco.

pag. 887

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AGRICOLE -
OSSERVATORIO MALATTIE DELLE PIANTE DI GENOVA E
SANREMO 29.01.2004 N. 159**

Lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite. Secondo aggiornamento delle zone “focolaio”, “di insediamento” e “indenni” della Liguria e delle relative misure fitosanitarie di cui alla DGR n. 187 dell’08.03.2002.

pag. 887

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO TRIBUTI 04.02.2004 N. 177

Quindicesima variazione al Decreto Dirigenziale 3159/99 (agenzie

Aci) per nuove autorizzazioni (cambio titolarità) alla riscossione della tassa automobilistica. pag. 890

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
26.01.2004 N. 08**

Comune di Ventimiglia. Variante al Piano Regolatore Generale per il recupero di porzione di immobile destinato ad attività turistico-ricettiva sito in Piazza Cesare Battisti 31 - Ditta proponente Miceli Maria Grazia. Procedimento ai sensi della Legge Regionale n. 9/1999. pag. 891

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.01.2004
N. 385**

Pratica n. 5827. Corso Acqua: Sorg. in alveo trib. Rio Scaletta. Richiedente: Ditta Travo Giovanni e Oliveri Pietro. Domanda: in data 24.10.2000 di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua uso irriguo in comune di Campoligure. pag. 891

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DERIVAZIONE ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.01.2004
N. 386**

Pratica n. 5218. Corso d'acqua: n. 3 sorgenti tributarie Rio Ciappè, n. 1 sorgente tributaria Rio senza nome affluente Rio Ciappè e dal Rio stesso (bac. Torrente Orba). Richiedente: Luca Dalpian. Domanda in data: 10.12.1999 per concessione in sanatoria di derivazione acqua ad uso irriguo in Comune di Tiglieto. pag. 892

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 12 - VIABILITÀ E DEMANIO STRADALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
26.01.2004 N. 619/8266**

AP/154. SP. n. 32 del Bocco di Leivi. Lavori di straordinaria manutenzione per consolidamento del corpo stradale tra le progr.ve km. 1+800/6+500, nei Comuni di Leivi e S. Colombano Certenoli. Determinazione, in via provvisoria, delle indennità di esproprio. pag. 892

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 12 - VIABILITÀ E DEMANIO STRADALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
26.01.2004 N. 620/8391**

AP/156. SP. n. 42 di Romaggi. Lavori di ripristino e adeguamento delle opere di smaltimento delle acque tra le progr.ve km. 0+000/15+000 in Comune di San Colombano Certenoli. Determinazione, in via provvisoria, dell'indennità di esproprio. pag. 893

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE AREA 12 - VIABILITÀ E
DEMANIO STRADALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
28.01.2004 N. 678/9571**

28/36. Comune di Lavagna. Lavori di sistemazione di Salita Lo Scoglio. Determinazione in via provvisoria, delle indennità di esproprio.

pag. 893

**DECRETO DEL DIRIGENTE - SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 29.01.2004 N. 708**

Richiedente: Società Enel Distribuzione S.p.A. Domanda intesa ad ottenere la concessione per l'attraversamento aereo con linea BT. del Torrente Quiliano in località Molini del Comune di Quiliano - Pratica n. 302/02 cl. 013.003.001.

pag. 894

PROVINCIA DI IMPERIA

Ditte: Consorzio Irriguo Gozo Inferiore; Roncallo Franca. Domanda per concessione derivazione acqua.

pag. 894

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE - SETTORE PIANIFICAZIONE
E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
16.01.2004 N. 55**

Bacino del torrente Argentino (rio Oxentina). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo - igienico. Ditta: Carminati Andrea (CRM NDR 38R19 G108R) e Basilio Rita. Pratica n. 265.

pag. 894

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE - SETTORE PIANIFICAZIONE
E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
19.01.2004 N. 63**

Realizzazione di linea elettrica 132 kv in cavo interrato per il collegamento della nuova cabina utente in Ventimiglia alla esistente linea elettrica 132 kv Terna n. 079 Ventimiglia - Camporosso, in Comune di Ventimiglia. Ditta: Enel S.p.A. - Pratica n. 359.

pag. 895

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE - SETTORE PIANIFICAZIONE
E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
21.01.2004 N. 68**

Bacino del torrente San Lorenzo. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Arrigo Renato (RRG RNT 29D16 E290W) e Arrigo Battistina. Pratica n. 113.

pag. 896

PROVINCIA DI SAVONA

Ditta: Comune di Ceriale. Domanda per concessione derivazione acqua.

pag. 896

DECRETO DEL DIRIGENTE - SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 29.01.2004 N. 672

Rinnovo in sanatoria derivazione d'acqua ad uso irriguo dal torrente Maremola in loc. Isorella del Comune di Tovo San Giacomo. Concessione già assentita con D.P.G.R. n. 1312 del 30.05.1975. Richiedente: Consorzio irriguo di Fondovalle - Tovo San Giacomo. Rif. prat. n. 211/d.

pag. 896

DECRETO DEL DIRIGENTE - SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 29.01.2004 N. 693

Pozzo nel bacino del rio Antognano in Comune di Albenga (Fg. 10 Mappale 417 - Sezione Censuaria di Campochiesa). Istanza per concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo. Richiedente: signora Follino Michelina.

pag. 897

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZIO ESPROPRI - DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 03.02.2004 N. 27

Comune di Bolano - Lavori per la realizzazione di collettore fognario in sponda sinistra fiume Vara - costruzione di servitù coattiva.

pag. 897

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BRUGNATO 04.07.2003 N. 33

Declassificazione Area Comunale in P.zza Idelbrando in Comune di Brugnato (SP).

pag. 898

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA: DELEGHE IN AGRICOLTURA DELLA COMUNITÀ MONTANA INTEMELIA 30.01.2004 N. 3

Ditta Santamaria Pierpaolo di Ovada. Autorizzazione vivaio. Pratica n. 6971 del 23.10.2003 L.R. 30/83 - Legge 18.06.1931 e successive, modifiche ed integrazioni.

pag. 899

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

27.01.2004

N. 4

Nomina di tre membri nel Consiglio di Amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico S.p.A.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

di nominare ulteriori tre rappresentanti regionali nel Consiglio di amministrazione della Società Parco Scientifico e Tecnologico S.p.A. i Signori Bianconi Salvatore, Verri Alessandro e Astesiano Egidio.

IL VICE PRESIDENTE

Franco Amoretti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Massimiliano Iacobucci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

03.02.2004

N. 63

Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 29.06.2001 n. 734 - Controlli II livello: sostituzione struttura competente.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 "che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca";

Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale 29.06.2001 n. 734 "Approvazione bando contenente criteri e modalità per concessione contributi e apertura termini per presentazione delle domande (Reg. CE n. 1263/99 e n. 2792/99)";

Visto il Bando di accesso ai finanziamenti a

valere sul fondo SFOP approvato con la succitata deliberazione N.734/2001 ed in particolare la Prima parte - Norme generali, che al paragrafo 3 prevede che "ai sensi dell'articolo 38, lettera f), del Regolamento (CE) n. 1260/1999, la verifica dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo viene effettuata dal Servizio Ispettorato Funzioni Agricole. Il Servizio Ispettorato Funzioni Agricole è pertanto responsabile dei controlli da effettuarsi in maniera sistematica nel corso della gestione ed in ogni caso prima della liquidazione degli interventi, riguardanti almeno il 5% della spesa totale e su un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate";

Richiamato il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1130/2002 con la quale è stato stabilito di attribuire al Settore Controllo Interno, per il periodo di programmazione 2000-2006, tutte le competenze in materia di controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 438/2001, su tutti i programmi comunitari e le iniziative comunitarie finanziati con fondi strutturali di competenza della Regione Liguria;

Considerato che, sulla base delle determinazioni assunte con la sopra citata DGR n. 1130/2002, occorre adeguare la già citata DGR n. 734/2001 al fine di uniformare le procedure relative alle iniziative comunitarie finanziate con il fondo SFOP con gli altri fondi strutturali di competenza della Regione Liguria;

Considerato, che, pertanto, occorre provvedere a modificare il Bando di cui trattasi nella Prima parte - Norme generali, paragrafo 3, attribuendo al Settore Controllo Interno le competenze in materia di controllo di II livello ai sensi del Reg. 438/2001;

Su proposta dell'Assessore incaricato alla struttura Allevamento Caccia e Pesca

DELIBERA

- di adeguare la DGR n. 734/2001 al fine di uniformare le procedure relative alle iniziative comunitarie finanziate con il fondo SFOP con

gli altri fondi strutturali di competenza della Regione Liguria;

- di modificare il Bando approvato con la succitata deliberazione n. 734/2001 nella Prima parte - Norme generali, paragrafo 3, attribuendo al Settore Controllo Interno le competenze in materia di controllo di II livello ai sensi del Reg. 438/2001;
- di disporre la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

03.02.2004

N. 68

Modificazioni alla DGR 152/2002 "Criteri tecnici e procedure per approvazione Piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni di cui all'art. 72 undecies l.r. 18/1999 e ss.mm." e circolare Presidente Giunta del 2.12.2002 .

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Capo VI bis della l.r. 21.06.1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e ss.mm. che, all'art. 72 undecies, stabilisce che i Comuni, acquisiti i programmi di sviluppo reti dei gestori, predispongano il primo Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa;
- la legge 22.02.2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", il cui art. 8 prevede che i Comuni possono adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e

minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 20.02.2002 con la quale sono stati definiti, su impulso delle Amministrazioni comunali coinvolte, i criteri tecnici e le procedure per l'approvazione del piano comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni di cui al precitato art. 72 undecies;
- il d.lgs. 04.09.2002, n. 198 "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21.12.2001, n. 443";
- la circolare del Presidente della Giunta regionale prot. 3378/160531 del 02.12.2002 con la quale, alla luce della sopravvenuta normativa nazionale, è stato comunicato che talune determinazioni assunte con la disciplina regionale dovevano intendersi sostanzialmente superate, con conseguente necessità, nei termini chiariti in detta nota, di applicare le disposizioni di cui al citato d.lgs. n. 198/2002 per l'autorizzazione all'installazione degli impianti di teleradiocomunicazioni;
- la sentenza della Corte costituzionale 1 ottobre 2003, n. 303;
- il d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Preso atto che la Corte Costituzionale, con la richiamata sentenza 1 ottobre 2003, n. 303, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 198/2002 sollevata da alcune Amministrazioni Regionali, dichiarando l'incostituzionalità, per eccesso di delega, del decreto stesso;

Preso atto altresì che la Corte Costituzionale, con sentenza 07.10.2003, n. 307, nel pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti di alcune leggi regionali in materia di inquinamento elettromagnetico, emanate nel vigore del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione e della legge quadro n. 36/2001, ha ritenuto necessario fornire alcune precisazioni in merito alle competenze degli enti locali in tale materia alla luce del vigente ordinamento;

Ritenuto la necessità, alla luce delle statuizioni rese dalla Corte Costituzionale con le richiamate sentenze, di rivedere le indicazioni a suo tempo fornite con la richiamata circolare regionale, risultando nuovamente modificato il quadro normativo di riferimento per effetto, da un lato, della dichiarata incostituzionalità del d.lgs. n. 198/2002, dall'altro, della recente entrata in vigore del d.lgs. 1.8.2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra, fornire alcuni chiarimenti in merito ai comportamenti da seguirsi da parte degli Enti locali nell'esercizio delle competenze loro riconosciute in materia alla luce del mutato quadro normativo;

Su proposta dell'Assessore al Territorio e Ambiente;

DELIBERA

- di sostituire, per le motivazioni di cui alle premesse, i contenuti della precedente deliberazione della Giunta regionale n. 152 del 20.02.2002 con quelli riportati nell'allegato alla presente deliberazione, della quale esso costituisce parte integrante e necessaria, dandosi atto che le determinazioni ivi contenute sostituiscono anche le indicazioni da ultimo fornite con la richiamata nota circolare prot. 3378/160531 del 02.12.2002.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

La presente deliberazione sarà pubblicata, con l'allegato in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi della l.r. 28.12.1988, n. 75.

IL SEGRETARIO

Franco Rizzo

(segue allegato)

Criteria e procedure per la predisposizione del Piano Comunale di organizzazione

degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui all'art. 72 Undecies della Legge Regionale 21 giugno 1999, n.18 e SS.MM.

In considerazione della valenza d'interesse generale riconosciuta dall'ordinamento alle infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione (espressamente assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e assoggettate al relativo regime giuridico ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche") e in considerazione della competenza delle Amministrazioni Comunali a disciplinare il corretto inserimento territoriale degli impianti nel rispetto delle esigenze di pianificazione nazionale delle reti, si riportano di seguito indicazioni e criteri volti a consentire un adeguato esercizio da parte degli enti locali delle attribuzioni loro conferite dalla legge in materia.

Impianti per l'emittenza radio e televisiva

La localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva deve avvenire in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al dPCM 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".

Tali localizzazioni devono tenere conto delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale.

Impianti per telefonia mobile

Al fine di assicurare un corretto insediamento territoriale degli impianti di telefonia mobile e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, il Piano di Organizzazione viene predisposto dai Comuni, d'intesa con gli enti gestori.

Tale Piano

1. individua le aree idonee all'installazione degli impianti, ovvero, quelle non ritenute tali, in funzione delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale, rimettendo alla fase progettuale il conseguimento del massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico

contesto urbano e extraurbano (mediante opportuno studio della forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione per minimizzarne l'intrusione visiva);

2. definisce, ove ritenuto necessario al fine di garantire il corretto inserimento degli impianti, la pertinente disciplina per perseguire gli obiettivi di cui al punto 1.
3. può fare divieto di installazione degli impianti in corrispondenza di siti sensibili, tenuto conto che la Corte Costituzionale, con le sentenze del 07.10.2003, n. 307 e del 07.11.2003, n. 331, ha ritenuto tale possibilità compatibile con i disposti della legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

Al fine di non pregiudicare l'interesse pubblico all'uniforme distribuzione degli impianti di telecomunicazione sul territorio, il Piano di Organizzazione non può peraltro in nessun caso:

- prevedere un generale divieto di installazione degli impianti sull'intero territorio comunale anche in forme indirette o elusive, con conseguenti pregiudizi all'efficienza del servizio (quali, ad esempio, generiche e immotivate previsioni volte a introdurre un'assoluta preclusione all'installazione di stazioni radio base per telefonia in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale o in tutte le zone a verde pubblico);
- prevedere limiti diversi da quelli stabiliti dal dPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz". o deroghe rispetto a quanto stabilito dalla legge regionale n. 18/1999 e ss.mm. Al riguardo è invero da precisare che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 07.10.2003, n. 307, non sono da ritenersi più applicabili sia la distanza di 50 m. prevista al comma 1 bis dell'art. 72 undecies, sia l'altezza di almeno 4 m. prevista dall'art. 72 septies, comma 1, lettera b), della l.r. 18/1999 e ss.mm., in quanto la determinazione di simili parametri eccede i limiti della competenza regionale in materia;

- prevedere la delocalizzazione degli impianti preesistenti in assenza di adeguata motivazione sul piano della ragionevolezza della misura di cautela e senza giustificazione tecnica;
- prevedere l'assoggettamento degli impianti in argomento a procedure di valutazione di impatto ambientale.

Il Piano di Organizzazione è adottato e approvato dalle Amministrazioni Comunali nell'esercizio della competenza espressamente prevista dall'art. 8, comma 6, della legge quadro n. 36/2001.

In particolare, risulta opportuno precisare che il Piano di Organizzazione costituisce disciplina comunale di settore volta ad affiancare la vigente strumentazione urbanistica (sia essa costituita da PRG approvati ai sensi della legislazione previgente alla l.r. n. 36/1997 che da PUC) mediante un'individuazione - concertata con i soggetti gestori delle reti - delle parti di territorio potenzialmente idonee all'insediamento degli impianti e di quelle nelle quali sono invece da escludere tali insediamenti.

Per quanto concerne il procedimento di approvazione del Piano di Organizzazione sono sostanzialmente da confermare, sia pure con le modifiche e le precisazioni sottoindicate, le indicazioni già fornite con la precedente DGR n. 152 del 20 febbraio 2002.

Pertanto:

- l'adozione del Piano, da assumersi con apposita deliberazione del Consiglio comunale, deve essere necessariamente preceduta dall'acquisizione dei programmi di sviluppo delle reti predisposti dai gestori del servizio di telefonia mobile (per tali dovendosi intendere i soggetti titolari dell'apposito provvedimento abilitativo previsto dalla vigente legislazione di settore). A tal fine si invitano pertanto i Comuni che non vi abbiano ancora provveduto ad inviare ai soggetti gestori apposita richiesta dei predetti programmi, assegnando un adeguato termine per la relativa presentazione. I programmi di sviluppo delle reti devono in particolare indicare sia i siti di insediamento per i quali l'istanza di autorizzazione all'installazione degli impianti è in corso di istruttoria, sia le aree di interesse per l'eventuale installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali (valutando anche l'eventuale presenza, in

tali aree, di siti di proprietà pubblica tecnicamente idonei all'installazione);

- sulla base delle indicazioni e delle esigenze di sviluppo delle reti riportate nei programmi, il Piano di Organizzazione individua - in esito ad adeguata istruttoria - le parti del territorio potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti, perseguendo il fine del migliore inserimento territoriale degli stessi senza pregiudicare l'effettiva realizzazione delle infrastrutture. In particolare nell'esercizio di tale attività di pianificazione la Civica Amministrazione può individuare, laddove possibile, aree ed immobili pubblici eventualmente idonei a favorire la migliore collocazione degli impianti sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente;
- fermi restando gli incumbenti di pubblicità previsti al punto seguente, al fine di assicurare un'effettiva partecipazione dei gestori delle reti, agli stessi deve essere inviata apposita comunicazione dell'avvenuta adozione del Piano. Parimenti tale comunicazione deve essere inviata alle Amministrazioni Pubbliche eventualmente interessate dalle previsioni del Piano;
- gli atti del Piano di Organizzazione adottato, previo avviso pubblicato nell'albo pretorio comunale, sul B.U.R.L. e reso noto con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, devono essere depositati a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per la durata di almeno 30 giorni consecutivi con possibilità per qualunque interessato di prenderne visione e di presentare osservazioni nei successivi 30 giorni. Nell'esercizio di tale facoltà di partecipazione i gestori delle reti possono in particolare proporre l'indicazione di eventuali localizzazioni alternative al fine di pervenire ad un'intesa sulle soluzioni più idonee a contemperare le finalità di tutela territoriale e ambientale prospettate dalla Civica Amministrazione con le esigenze del servizio. Sono da recepirsi nel Piano gli eventuali accordi stipulati tra la Civica Amministrazione e i gestori;
- il Piano di organizzazione è da intendersi approvato nel momento in cui sia divenuta esecutiva la deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide motivatamente sulle osservazioni eventualmente presentate ovvero prenda atto della mancata presentazione delle stesse;
- il Piano di Organizzazione approvato e i relativi elaborati sono depositati presso la segreteria comunale a permanente visione del pubblico. Dell'avvenuto deposito è dato avviso mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Nelle parti del territorio comunale individuate dal Piano di Organizzazione come idonee all'ubicazione dei siti di impianto la puntuale autorizzazione degli impianti su specifiche aree dovrà essere rilasciata in applicazione delle speciali procedure previste dalla vigente legislazione (artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003), assicurando il rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e del DPR 8 giugno 2001, n. 327.

Al riguardo è in particolare da ritenersi che, laddove l'installazione dell'impianto interessi un'area inclusa tra quelle ritenute idonee dal Piano di Organizzazione (ovvero interessi aree per le quali il Piano non ha rilevato elementi di criticità) e laddove per la realizzazione dello stesso non sia necessario fare ricorso a procedure espropriative, l'intervento potrà ritenersi conforme allo strumento urbanistico generale, senza necessità di attivare procedimenti di variante, tenuto anche conto che gli impianti in questione sono per legge assimilati alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86 d.lgs. n. 259/2003).

Nel caso in cui, invece, per la realizzazione dell'infrastruttura debba farsi ricorso a procedure espropriative, la localizzazione dell'impianto presuppone necessariamente l'introduzione di puntuale vincolo a servizi mediante apposita variante allo strumento urbanistico generale.

In tale eventualità, laddove il sito prescelto non risulti già destinato dallo strumento urbanistico comunale all'insediamento di attrezzature o impianti tecnologici di interesse generale, è pertanto da ritenersi che la puntuale localizzazione dell'impianto debba avvenire mediante ricorso al procedimento di conferenza di servizi di cui all'art. 59 e ss. della l.r. n. 36/1997, la cui definizione risulta idonea a garantire un tempestivo e contestuale rilascio di tutti gli assensi e le autorizzazioni necessarie, sotto il profilo urbanistico-edilizio, ambientale e paesistico, nel rispetto di adeguate garanzie partecipative.

Qualora successivamente all'approvazione del Piano di Organizzazione si verifichi un'oggettiva

impossibilità di utilizzo dei siti dallo stesso individuati (per ragioni di carattere tecnico, urbanistico edilizio, etc.) il Comune procede a verificare congiuntamente coi gestori delle reti le opportune alternative di localizzazione nel rispetto dei vincoli dimensionali tecnici della rete.

Precisazioni in merito alla procedibilità di istanze per installazione di impianti in assenza dell'approvazione del piano

Nel ribadire l'esigenza di una sollecita introduzione dell'apposita disciplina di settore oggetto del presente provvedimento, si evidenzia come, nel caso di persistente mancato esercizio delle competenze in materia da parte degli enti locali, recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa ritengono censurabili eventuali dinieghi d'installazione, in ragione dell'interesse generale sotteso alla realizzazione sul territorio di un'adeguata ed efficiente rete di radiotelefonica. Si invitano pertanto le Amministrazioni comunali a regolamentare tempestivamente in via generale l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti con atti adeguatamente motivati assunti in esito al procedimento sopradescritto

Nel caso di presentazione di istanze di installazione di nuovi impianti prima dell'approvazione o, comunque, in assenza del Piano di Organizzazione, la verifica in merito all'assentibilità degli stessi nel contesto dello speciale procedimento di autorizzazione ovvero di DIA delineato dal d.lgs. n. 259/2003 dovrà essere effettuata in primo luogo con riferimento all'ammissibilità dell'intervento rispetto alla vigente strumentazione urbanistica comunale, posto che, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 198/2002 (sentenza Corte Costituzionale n. 303/2003), non è oggi più operante la speciale "deroga" prevista dall'art. 3, comma 2, di tale provvedimento, in base al quale tali infrastrutture erano ritenute compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, come tali, potevano essere realizzate in qualsiasi parte del territorio comunale.

Pertanto, laddove venga accertato che la realizzazione di tali impianti risulti incompatibile con lo strumento urbanistico vigente, dovrà necessariamente procedersi all'introduzione della pertinente variante, anche mediante ricorso alla procedura di conferenza di servizi di cui all'art. 59 della l.r. n. 36/1997. In altri termini, come già

più sopra chiarito, in tale fattispecie lo speciale procedimento di autorizzazione all'installazione dell'impianto è da ritenersi necessariamente condizionato all'esito favorevole dell'approvazione della variante urbanistica.

Rapporti tra piano di organizzazione e altri regolamenti comunali

In base alla richiamata legislazione statale e regionale, è da ritenersi che il regolamento edilizio comunale non possa ritenersi provvedimento idoneo a disciplinare i profili attinenti all'ubicazione degli impianti, dovendo la stessa risultare necessariamente regolata mediante predisposizione del Piano di Organizzazione.

Tale specifico provvedimento regolamentare, a differenza del Regolamento Edilizio, risulta invero per espressa previsione legislativa idoneo a garantire il rispetto degli interessi partecipativi dei gestori delle reti, consentendo un adeguato conseguimento degli obiettivi sottesi a tale disciplina di settore nei termini in precedenza chiariti.

Rimane naturalmente ferma la possibilità di disciplinare mediante Regolamento edilizio eventuali prescrizioni costruttive o progettuali da osservarsi nella realizzazione degli impianti.

Altre disposizioni in ordine all'applicazione della L.R. 18/1999 e SS.MM.

(autorizzazione all'installazione degli impianti)

Fatte salve le vigenti disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (con conseguente necessità del preventivo rilascio delle pertinenti autorizzazioni laddove gli impianti interessino aree vincolate) nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, i procedimenti autorizzatori relativi all'installazione degli impianti risultano disciplinati dagli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003.

Per quanto attiene ai rapporti tra tale disciplina e la legislazione regionale in materia si precisa quanto segue:

- la procedura delineata dal d.lgs. n. 259/2003 non prevede la perizia giurata di cui all'art. 72 septies, comma 2, della l.r. 18/1999 e ss.mm. ma richiede solamente un'istanza conforme ai

modelli allegati al decreto (o, per gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, ai modelli predisposti dagli Enti locali), corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La perizia giurata di cui alla l.r. n. 18/1999 e ss.mm. deve intendersi pertanto sostituita da detta dichiarazione sostitutiva.

Con specifico riferimento agli impianti con potenza fino a 20 Watt, occorre distinguere, per il combinato disposto della l.r. 18/1999 e ss.mm. e del d.lgs. n. 259/2003, due categorie: quelli da 0 a 7 Watt da quelli da 7 a 20 Watt.

Il decreto legislativo in argomento prevede, infatti, all'art. 87, comma 3, che per gli impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore a 20 Watt sia sufficiente "una denuncia di inizio attività conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13". Poiché la Regione, con decreto dirigenziale Settore Politiche e Programmi Ambientali n. 1048 del 16.05.2000, successivamente modificato con decreto dirigenziale n. 440 del 14.03.2003, ha definito una procedura tipo da presentarsi per la richiesta di autorizzazione degli impianti superiori a 7 Watt, si procede come segue:

- per gli impianti da 0 a 7 Watt continua ad essere applicabile il dettato dell'art. 72 septies, comma 9, della l.r. n. 18/1999 e ss.mm. che prevede una procedura maggiormente semplificativa rispetto alla normativa nazionale e, comunque, non in contrasto con la stessa;
- per gli impianti da 7 a 20 Watt deve essere presentata la documentazione prevista dal citato decreto dirigenziale n. 440 del 14.3.2003;
- per gli impianti superiori a 20 Watt, come già accennato, deve essere esperita la procedura di cui al d.lgs. n. 259/2003 (modello A dell'allegato n. 13).

Poiché il decreto legislativo in argomento nulla dispone né per quanto attiene i controlli, né per quanto attiene i costi per le attività istruttorie, è pacifico che continuino ad applicarsi le disposizioni dettate in materia dalla l.r. n. 18/1999 e ss.mm.

Si precisa infine che il termine di trenta giorni assegnato all'ARPAL per pronunciarsi sulle

istanze di autorizzazione o sulle denunce di inizio attività relativamente agli impianti con potenza superiore ai 7 Watt può considerarsi ordinario e non perentorio, ma deve comunque consentire ai Comuni l'espletamento delle istruttorie entro il termine di 90 giorni previsto dal d.lgs. 259/2003, termine oltre il quale scatta il silenzio-assenso.

Si riporta di seguito un breve prospetto riassuntivo delle disposizioni della richiamata l.r. n. 18/1999 e ss.mm. oggi applicabili.

Prospetto riassuntivo

Art. 72 septies

Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 non sono più applicabili in quanto sostituite dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 259/2003.

La perizia giurata deve intendersi sostituita dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente, prevista dallo stesso d.lgs. 259/2003.

Il termine assegnato all'ARPAL dal comma 4 per la verifica di competenza è ridotto a 30 giorni dalla comunicazione dell'istanza.

Il comma 5 non è più applicabile.

Restano salvi i commi 6, 7, 8, 9 e 10.

Art. 72 undecies

Il comma 1 bis dell'articolo deve intendersi superato in relazione al parametro di distanza in esso definito. Come più sopra evidenziato, rimane invece valido il principio di cautela in esso introdotto relativamente a tipologie di insediamenti che possono essere soggette a particolare tutela.

Documentazione tecnica

I soggetti gestori, a corredo delle proprie istanze, in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 259/2003, devono presentare la seguente documentazione tecnica:

1. per gli impianti con potenza in singola antenna non superiore a 7 Watt continua ad essere richiesta la documentazione tecnica di cui all'art. 72 septies, comma 9, della l.r. n. 18/1999 e ss.mm.;

2. per gli impianti con potenza in singola antenna da 7 a 20 Watt può essere richiesta la documentazione tecnica definita con il decreto Dirigenziale Settore Politiche e Programmi Ambientali n. 440 del 14.03.2003;
3. per gli impianti con potenza in singola antenna superiore a 20 Watt deve essere utilizzato il modello A dell'allegato n. 13 del d.lgs. n. 259/2003.

Sanzioni

Resta fermo che la mancata presentazione dell'istanza, della documentazione tecnica richiesta e della relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, previste dal d.lgs. n. 259/2003, configura la comminazione della sanzione prevista dall'art. 72 quaterdecies della l.r. n. 18/1999 e ss.mm.

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

28.01.2004

N. 157

Autorizzazione regionale - ex art. 24 della l.r. n. 12/1979 e s.m. - per stabilizzazione cantieri abbandonati interno cava di ardesia denominata "Pian di AA" in Comune di Orero (Genova), della ditta Cuneo Angiolino & C. S.n.c.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di rilasciare, ai sensi dell'art. 24 bis della l.r. n. 12/1979 e s.m., l'autorizzazione per la stabilizzazione dei cantieri abbandonati all'interno della cava di ardesia denominata "Pian di AA" in Comune di Orero (Genova), alla Ditta Cuneo Angiolino & C. S.n.c. (Cod. Fisc. 02720920103), con sede in Cicagna (Genova), Via Molinazzo, 21.
- 2) Di prescrivere che la Ditta in oggetto esegua il progetto in conformità agli elaborati pro-

gettuali allegati al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria.

- 3) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le prescrizioni indicate nel verbale 14 gennaio 2004 della Conferenza di Servizi in sede decisoria, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria.
- 4) Di avvisare che:

a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

b) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Arnaldo Montomoli

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

28.01.2004

N. 158

Autorizzazione regionale - ex art. 24 bis della l.r. n. 12/1979 e s.m. - per stabilizzazione cantiere abbandonato interno cava di ardesia denominata "Ripe Marce" in Comune di Moconesi (GE), della ditta M.N.V. S.n.c. di Roberto Musante & C.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di rilasciare, ai sensi dell'art. 24 bis della l.r. n. 12/1979 e s.m., l'autorizzazione per la stabilizzazione del cantiere abbandonato all'interno della cava di ardesia denominata "Ripe

Marce" in Comune di Moconesi (Genova), alla Ditta M.N.V. S.n.c. di Roberto Musante & C. (Cod. Fisc. 02626960104), con sede in Moco-nesi (Genova), Via Sottanego, 3.

- 2) Di prescrivere che la Ditta in oggetto esegua il progetto in conformità agli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria.
- 3) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le prescrizioni indicate nel verbale 14 gennaio 2004 della Conferenza di Servizi in sede decisoria, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria.
- 4) Di avvisare che:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
 - b) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Arnaldo Montomoli

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E
VETERINARIA**

30.01.2004

N. 145

Aggiornamento elenco regionale per l'inserimento degli stabilimenti e dei centri riconosciuti per la raccolta o la trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 54/97.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto Dirigenziale n.

2982 del 20.12.2000 è stata disposta l'istituzione di apposito elenco regionale per l'inserimento degli stabilimenti e dei centri riconosciuti per la raccolta o la trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 54/97;

Tenuto conto che con il summenzionato Decreto è stato altresì disposto di procedere all'aggiornamento del suddetto elenco per ogni successivo inserimento;

Considerato che l'ultimo aggiornamento dell'elenco regionale è avvenuto in data 31.12.2003 con Decreto Dirigenziale n. 3251;

Tenuto conto che la Regione Liguria ha emanato il Regolamento Regionale inerente le procedure di rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 4 e del riconoscimento - sostitutivo dell'autorizzazione sanitaria - di cui all'art. 10 del D.P.R. 54/97;

Considerato che il suindicato Regolamento Regionale ha tenuto conto dell'inserimento nel sistema dell'Anagrafe Nazionale degli Stabilimenti istituito presso il Ministero della Salute degli stabilimenti che hanno conseguito il riconoscimento di idoneità ex art. 10 D.P.R. 54/97;

Tenuto conto che:

- con nota prot.n. 50359/1329 del 07.01.2004 il Comune di Sanremo (IM) ha trasmesso il provvedimento di riconoscimento con attribuzione del numero di sistema 07/073 - sostitutivo dell'autorizzazione sanitaria - del laboratorio di produzione di gelati, sito in Sanremo (IM), Via Goethe, 287, alla Ditta "Il Regno del Gelato S.n.c.";

Considerato che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del Regolamento Regionale sopracitato, il riconoscimento sostitutivo dell'autorizzazione sanitaria opera la propria efficacia dalla data di iscrizione dello stabilimento nell'apposito Elenco Regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 2982 del 20.12.2000;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento prescritto dell'Elenco regionale - di cui al Decreto Dirigenziale 2982 del 20.12.2000 - che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria;

Vista la Legge Costituzionale n. 3/2001;

Visto il D.P.R. 54/97;

Visto il Regolamento Regionale n. 2/2003;

Per tutto ciò premesso

DECRETA

- Di aggiornare l'Elenco regionale, che si allega quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento, tenendo conto di quanto indicato dal Ministero della Salute per l'inserimento degli Stabilimenti e dei Centri riconosciuti per la raccolta e la trasformazione del latte e dei prodotti a base di latte ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 54/97, nell'Anagrafe Nazionale degli Stabilimenti, con l'inserimento della Ditta "Il Regno del Gelato S.n.c.", riconosciuta con provvedimento del Comune di Sanremo, citato in premessa, e con l'attribuzione del numero progressivo di sistema 07/073;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Legale Rappresentante - Sig. Stragapede Vincenzo - della Ditta "Il Regno del Gelato S.n.c.", al Sindaco del Comune di Sanremo, al Direttore Generale dell'A.U.S.L. 1 "Imperiese" e al Comando Carabinieri N.A.S. di Genova.

Di far pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.

Che la pubblicazione sul B.U.R. vale quale comunicazione ai soggetti interessati.

IL DIRIGENTE
Speranza Sensi

(allegato omesso consultabile presso il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria)

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE MOBILITÀ TRASPORTI E
VIABILITÀ**

05.02.2004

N. 176

**Legge regionale 25 giugno 2003 n. 19:
cancellazione dall'elenco regionale di**

**cui all'articolo 13 di n. 2 agenti della
Tigullio S.p.A. di Carasco.**

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di cancellare dall'elenco regionale di cui all'art.13 della legge regionale n. 19/2003 i sottoidicati agenti di polizia amministrativa:

Biggio Paolo matricola reg. n. 1007

Sidoli Giorgio matricola regionale n. 1016

- che il Direttore d'Esercizio della Tigullio Pubblici Trasporti S.p.A. di Carasco, ai sensi di quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del 23 febbraio 1989, provveda a ritirare le tessere e le placche di riconoscimento dei predetti agenti;

- di pubblicare il presente decreto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Carlo Maggi

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE POLITICHE AGRICOLE
OSSERVATORIO MALATTIE DELLE
PIANTE DI GENOVA E SANREMO**

29.01.2004

N. 159

Lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite. Secondo aggiornamento delle zone "focolaio", "di insediamento" e "indenni" della Liguria e delle relative misure fitosanitarie di cui alla DGR n. 187 dell'08.03.2002.

IL DIRIGENTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e

dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva n. 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Considerato che, come disposto all'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 536, il Servizio fitosanitario nazionale si compone di un Servizio fitosanitario centrale con funzioni di indirizzo e coordinamento, individuato nel Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, e di Servizi fitosanitari regionali, che espletano le attività di controllo fitosanitario sul territorio nazionale;

Atteso che in Liguria la funzione di Servizio fitosanitario regionale è svolta dal Settore Politiche Agricole - Osservatorio per le Malattie delle Piante;

Visto il decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che dispone misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata, pericolosa malattia che colpisce la vite;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto prevede che siano effettuati ogni anno accertamenti relativi alla presenza della flavescenza dorata (FD) e del suo vettore *Scaphoideus titanus* dai Servizi fitosanitari regionali, nell'ambito del territorio di competenza;

Considerato che, sulla scorta degli accertamenti in parola, le zone vitate della regione devono essere distinte in zone:

- a) "focolaio", area in cui è stata accertata ufficialmente la presenza di FD e si può ritenere tecnicamente possibile l'eradicazione della malattia;
- b) "di insediamento", area dove la malattia ha raggiunto una diffusione tale da non far ritenere possibile un'eventuale azione di eradicazione;

c) "indenni";

Vista la circolare del 06.09.2000 n. 33214, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha indicato le modalità tecniche per l'effettuazione degli accertamenti in parola e gli elementi di valutazione per la distinzione tra zone focolaio e zone di insediamento;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale, prot. n. 187 dell' 08.03.2002, con la quale sono state adottate le prime determinazioni contro la FD della vite e sono state individuate le zone "focolaio", "di insediamento" e indenni della Liguria e le relative misure fitosanitarie;

Vista la successiva Deliberazione della Giunta Regionale, prot. n. 163 del 14.02.2003, con la quale è stato approvato il primo aggiornamento delle zone "focolaio", "di insediamento" e "indenni" della Liguria e delle relative misure fitosanitarie;

Preso atto degli accertamenti condotti nell'anno 2003 dai tecnici dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante al fine di monitorare l'evoluzione della diffusione della FD e del suo vettore *Scaphoideus titanus*;

Ritenuto, sulla scorta dei suddetti accertamenti e degli elementi di valutazione indicati nella sopra citata circolare n. 33214 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di dichiarare:

1. zone focolaio i territori dei sotto indicati comuni:
 - a) in provincia di Imperia: Villa Faraldi, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Diano San Pietro, Diano Castello, Diano Marina, Diano Arentino, Cesio, Caravonica, Aurigo, Borgomaro, Chiusanico, Chiusavecchia, Lucinasco, Pontedassio, Imperia;
2. zone di insediamento i territori dei sotto indicati comuni:
 - a) in provincia di La Spezia: Deiva Marina, Framura, Bonassola, Levante, Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore, Borghetto di Vara, Beverino, Riccò del Golfo, La Spezia, Bolano;
 - b) in provincia di Genova: Moneglia, Casti-

glione Chiavarese, Casarza Ligure, Sestri Levante, Né, Mezzanego, Lavagna, Chiavari, Leivi, Cogorno, Carasco, S. Colombano Certenoli, Genova, Sant'Olcese, Serra Riccò, Ceranesi;

c) in provincia di Savona: Varazze, Celle Ligure, Albissola Marina, Albisola superiore, Stella, Savona, Quiliano, Vado Ligure, Bergoggi, Spotorno, Noli, Vezzi Portio, Orco Feglino, Calice Ligure, Finale Ligure, Borgo Verezzi, Rialto, Tovo S. Giacomo, Giustenice, Pietra Ligure, Loano, Boissano, Toirano, Balestrino, Borghetto S. Spirito, Ceriale, Albenga, Cisano sul Neva, Arnasco, Vendone, Onzo, Ortovero, Casanova Lerrone, Garlanda, Villanova d'Albenga, Alassio, Laignueglia, Andora, Stellanello, Testico;

d) in provincia di Imperia: Aquila d'Arroscia, Ranzo, Borghetto d'Arroscia, Vessalico, Armo, Pieve di Teco, Pornassio, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Rezzo;

3. zone indenni i restanti territori della regione Liguria;

Atteso che nelle zone focolaio ogni pianta con sintomi sospetti di FD deve essere immediatamente estirpata, senza necessità di analisi di conferma, e che è facoltà del Servizio fitosanitario regionale adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute utili rispettivamente nelle zone focolaio, di insediamento e indenni.

Ritenuto necessario per quanto sopra rendere obbligatorio l'esecuzione di due trattamenti insetticidi all'anno contro *Scaphoideus titanus* nelle zone focolaio, in quelle di insediamento e nei territori dei seguenti comuni della provincia di La Spezia, dichiarati indenni, ma dove risulta elevato il rischio di diffusione della FD: Follo, Vezzano Ligure, Santo Stefano Magra, Arcola, Sarzana, Lerici, Castelnuovo Magra, Ortonovo;

Ritenuto infine che i trattamenti insetticidi, da eseguirsi con prodotti fitosanitari insetticidi espressamente autorizzati sulla vite contro le cicaline, devono essere eseguiti con le seguenti modalità:

a) 1° trattamento, contro le forme giovanili

dell'insetto, intorno alla terza decade del mese di giugno;

b) 2° trattamento, contro le forme adulte, intorno alla metà di luglio;

e che i dati relativi ai suddetti trattamenti devono essere registrati con le modalità previste dall'articolo 42 del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290;

DECRETA

– di approvare, in materia di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite, il secondo aggiornamento delle zone "focolaio", "di insediamento" e "indenni" della Liguria, e delle relative misure fitosanitarie, di cui alla DGR n. 187 dell'08.03.2002 e successiva n. 163 del 14.02.2003, come di seguito indicato:

1. di dichiarare, ai sensi del decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" e per i motivi precisati nelle premesse:

a) zone focolaio i territori dei sotto indicati comuni:

i) in provincia di Imperia: Villa Faraldi, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Diano San Pietro, Diano Castello, Diano Marina, Diano Arentino, Cesio, Caravonica, Aurigo, Borgomaro, Chiusanico, Chiusavecchia, Lucinasco, Pontedassio, Imperia;

b) zone di insediamento i territori dei sotto indicati comuni:

i) in provincia di La Spezia: Deiva Marina, Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza, Riomaggiore, Borghetto di Vara, Beverino, Riccò del Golfo, La Spezia, Bolano;

ii) in provincia di Genova: Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Sestri Levante, Né, Mezzanego, Lavagna, Chiavari, Leivi, Cogorno, Carasco, S. Colombano Certenoli, Genova, Sant'Olcese, Serra Riccò, Ceranesi;

iii) in provincia di Savona: Varazze, Celle Ligure, Albissola Marina, Albisola superiore, Stella, Savona, Quiliano, Vado Ligu-

re, Bergeggi, Spotorno, Noli, Vezzi Portio, Orco Feglino, Calice Ligure, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Rialto, Tovo S. Giacomo, Giustenice, Pietra Ligure, Loano, Boissano, Toirano, Balestrino, Borghetto S. Spirito, Ceriale, Albenga, Cisano sul Neva, Arnasco, Vendone, Onzo, Ortovero, Casanova Lerrone, Garlanda, Villanova d'Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, Stellanello, Testico;

iv) in provincia di Imperia: Aquila d'Arroscia, Ranzo, Borghetto d'Arroscia, Vessalico, Armo, Pieve di Teco, Pornassio, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Rezzo;

c) zone indenni i restanti territori della regione Liguria;

2. di stabilire che nelle zone focolaio ogni pianta di vite con sintomi sospetti di FD deve essere immediatamente estirpata;

3. di disporre l'esecuzione obbligatoria di due trattamenti insetticidi all'anno contro *Scaphoideus titanus* nelle zone focolaio, in quelle di insediamento e nei territori dei seguenti comuni della provincia di La Spezia, dichiarati indenni, ma dove risulta elevato il rischio di diffusione della FD:Follo, Vezzano Ligure, Santo Stefano Magra, Arcola, Sarzana, Lerici, Castelnuovo Magra, Ortonovo;

4. di stabilire che i trattamenti insetticidi, da eseguirsi con prodotti fitosanitari insetticidi espressamente autorizzati sulla vite contro le cicaline, devono essere eseguiti con le seguenti modalità:

a) 1° trattamento, contro le forme giovanili dell'insetto, intorno alla terza decade del mese di giugno;

b) 2° trattamento, contro le forme adulte, intorno alla metà di luglio;

5. di stabilire che i dati relativi ai suddetti trattamenti devono essere registrati con le modalità previste dall'articolo 42 del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290;

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizio-

nale al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE

Maurizio Carmisciano

DECRETO DEL DIRIGENTE UFFICIO TRIBUTI

04.02.2004

N. 177

Quindicesima variazione al Decreto Dirigenziale 3159/99 (agenzie Aci) per nuove autorizzazioni (cambio titolarità) alla riscossione della tassa automobilistica.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di modificare l'elenco delle delegazioni facente parte integrante del decreto 3159/99 citato autorizzando le delegazioni Aci di Finale Ligure via D. Alighieri 56 Finale Ligure COD ASV07608 (invariato) e Aci di Albenga Via Pontelungo132 Albenga COD. ASV1762 (invariato) alla riscossione della tassa automobilistica;

- di disporre il riversamento alla Regione delle somme riscosse dalle delegazioni Aci, autorizzate con il presente decreto, tramite procedura bancaria (RID) nei termini di cui all'art. 6 del Decreto 13.09.1999 pena la revoca dell'autorizzazione concessa;

- di nominare la delegazione medesima responsabile del trattamento dei dati ai sensi della Legge n. 675/1996;

- di disporre la pubblicazione del presente prov-

vedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Luciano Stefanelli

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

26.01.2004

N. 08

Comune di Ventimiglia. Variante al Piano Regolatore Generale per il recupero di porzione di immobile destinato ad attività turistico-ricettiva sito in Piazza Cesare Battisti 31 - Ditta proponente Miceli Maria Grazia. Procedimento ai sensi della Legge Regionale n. 9/1999.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

omissis

DECRETA

1. è approvata la variante al P.R.G. adottata dal Comune di Ventimiglia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 09.09.2003 relativa al recupero di porzione di immobile destinato ad attività turistico-ricettiva sito in Piazza Cesare Battisti 31 - Ditta proponente Miceli Maria Grazia - Procedimento ai sensi della Legge Regionale n. 9/1999;
2. gli elaborati della variante debitamente visti dal Funzionario Delegato dell'Ufficio Abusivismo e Legittimità, sono depositati agli atti del settore in allegato al secondo originale del presente decreto quale sua parte integrante, sono costituiti da:
 - a. Relazione Tecnica;
 - b. Relazione Tecnica di modifica del P.R.G.;
 - c. Relazione Tecnica di adeguamento alle norme di Piano di Bacino;
 - d. Documentazione fotografica;
 - e. Tavole 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,

10 - rappresentazioni grafiche dell'intervento;

3. il presente decreto sarà reso pubblico mediante:
 - a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
 - b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune di Ventimiglia, a norma dell'art. 10 - 6° comma - della Legge Urbanistica 1150/1942 e s.m.;
4. ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si da atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Gianni Giuliano

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Geom. Marcello Moraldo

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

14.01.2004

N. 385

Pratica n. 5827. Corso Acqua: Sorg. in alveo trib. Rio Scaletta. Richiedente: Ditta Travo Giovanni e Oliveri Pietro. Domanda: in data 24.10.2000 di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua uso irriguo in comune di Campoligure.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Travo Giovanni e Oliveri Pietro di derivare da una sorgente tributaria del rio Scaletta affluente del torrente Stura, in località Vallecaldà del comune di Campoligure, una portata non superiore a moduli 0,001 (litri/ secondo 0,1) di acqua per uso irriguo.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DERIVAZIONE ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

14.01.2004**N. 386**

Pratica n. 5218. Corso d'acqua: n. 3 sorgenti tributarie Rio Ciappè, n. 1 sorgente tributaria Rio senza nome affluente Rio Ciappè e dal Rio stesso (bac. Torrente Orba). Richiedente: Luca Dalpian. Domanda in data: 10.12.1999 per concessione in sanatoria di derivazione acqua ad uso irriguo in Comune di Tiglieto.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Dalpian Luca di derivare dal rio Ciappè e da quattro sorgenti tributarie del rio Ciappè medesimo affluente del torrente Orba, in località Acquabuona del comune di Tiglieto, una portata non superiore a moduli 0,0080 (litri/secondo 0,80) di acqua per uso irriguo.

omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
AREA 12 - VIABILITÀ E DEMANIO
STRADALE DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

26.01.2004**N. 619/8266**

AP/154. SP. N. 32 del Bocco di Leivi. Lavori di straordinaria manutenzione per consolidamento del corpo stradale tra le progr.ve km. 1+800/6+500, nei Comuni di Leivi e 5. Colombano Certenoli. Determinazione, in via provvisoria, dell'indennità di esproprio.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs, n. 267 del 18.08.2000 e l'art. 36 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

omissis

DISPONE

1. le indennità da corrispondere, a titolo provvisorio, alle ditte proprietarie degli immobili interessati dai lavori in oggetto e censiti nel NCT del Comune di Leivi e S. Colombano Certenoli, sono determinate - ai sensi dell'art. 3 della legge 25.06.1865, n. 2359 - così come segue:

omissis

I dati di identificazione degli immobili e delle ditte, nonché le relative indennità provvisorie di esproprio, parte integrante del p. 1) del suddetto provvedimento, sono in visione presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Genova - Via G. Maggio, 3.

Genova, 29.01.2004

IL DIRIGENTE

Dott. Mauro Cuttica

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
AREA 12 - VIABILITÀ E DEMANIO
STRADALE DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

26.01.2004

N. 620/8391

AP/156. SP. n. 42 di Romaggi. Lavori di ripristino e adeguamento delle opere di smaltimento delle acque tra le progr.ve Km, 0+000/15+000 in Comune di San Colombano Certenoli. Determinazione, in via provvisoria, dell'indennità di esproprio.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e l'art. 36 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

omissis

DISPONE

1. l'indennità da corrispondere, a titolo provvisorio, alla ditta proprietaria dell'immobile interessato dai lavori in oggetto e censito nel NCT del Comune di S. Colombano Certenoli, è determinata - ai sensi dell'art. 16 della legge 22.10.1971, n. 865 - così come segue:

omissis

I dati di identificazione dell'immobile e della ditta, nonché la relativa indennità provvisoria di esproprio, parte integrante del p. 1) del suddetto provvedimento, è in visione presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Genova - Via G. Maggio, 3.

Genova, 29.1.2004

IL DIRIGENTE
Dott. Mauro Cuttica

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
AREA 12 - VIABILITÀ E DEMANIO
STRADALE DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

28.01.2004

N. 678/9571

28/36. Comune di Lavagna. Lavori di sistemazione di Salita Lo Scoglio. Determinazione, in via provvisoria, delle indennità di esproprio.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e l'art. 36 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

omissis

DISPONE

1. le indennità da corrispondere, a titolo provvisorio, alle ditte proprietarie degli immobili interessati dai lavori di sistemazione di Salita Lo Scoglio, in Comune di Lavagna, censiti nel NCT del Comune medesimo, sono determinate - ai sensi dell'art. 5 bis della legge 08.08.1992, n. 359 - così come segue:

omissis

I dati di identificazione degli immobili e delle ditte, nonché le relative indennità provvisorie di esproprio, parte integrante del p. 1) del suddetto provvedimento, sono in visione presso l'Ufficio Espropri della Provincia di Genova - Via G. Maggio, 3.

Genova, 29.09.2004

IL DIRIGENTE
Dott. Mauro Cuttica

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

29.01.2004**N. 708**

Richiedente: Società Enel Distribuzione S.p.A. Domanda intesa ad ottenere la concessione per l'attraversamento aereo con linea BT. del Torrente Quiliano in località Molini del Comune di Quiliano. - Pratica n. 302/02 cl. 013.003.001.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

ART. 1) di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, l'Enel Distribuzione S.p.A. all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato Disciplinare - Foglio Norme n. 10389 di repertorio in data 15.12.2003.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**PROVINCIA DI IMPERIA
Settore Pianificazione e difesa del
Territorio Ufficio Risorse Idriche**

Il Consorzio Irriguo Gozo Inferiore in data 07.10.2003 ha presentato domanda di rinnovo con variante di concessione di derivazione di moduli 0.0083 di acqua dal bacino del torrente Foce (rio Gozo) in Comune di Sanremo per uso irriguo. Pratica n. 45

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Geol. Raffaello Anfossi

**PROVINCIA DI IMPERIA
Settore Pianificazione e difesa del
Territorio Ufficio Risorse Idriche**

La Ditta Roncallo Franca in data 06.10.2003 ha presentato in sanatoria domanda di rinnovo di concessione di derivazione di moduli 0.005 di acqua dal bacino del torrente Cervo in Comune di Cervo per uso irriguo. Pratica n. 48.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Geol. Raffaello Anfossi

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
DIFESA DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

16.01.2004**N. 55**

Bacino del torrente Argentina (rio Oxentina). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo - igienico. Ditta: Carminati Andrea (CRM NDR 38D19 G108R) e Basilio Rita. Pratica n. 265.

IL DIRIGENTE

Omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Carminati Andrea e Basilio Rita di derivare moduli 0.00045 (pari a l/sec 0.045) di acqua dal Bacino del torrente Argentina (rio Oxentina) nel territorio del Comune di Baiardo per l'uso irriguo - igienico;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 30 anni dal 01.07.1994 al 30.06.2024;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 21936 di repertorio del 07.01.2004, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
DIFESA DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

19.01.2004

N. 63

Realizzazione di linea elettrica 132 kV in cavo interrato per il collegamento della nuova cabina utente di Ventimiglia alla esistente linea elettrica 132 kV Terna n. 079 Ventimiglia - Camporosso, in Comune di Ventimiglia. Ditta: ENEL S.p.A. - Pratica n. 359.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- di accogliere, per i motivi in premessa specificati, la domanda presentata dall'ENEL S.p.A. Distribuzione - Direzione Liguria - Unità Territoriale Rete Piemonte e Liguria - Centro Alta Tensione Genova e di autorizzare la stessa, fatti salvi i diritti di terzi ed ai sensi e fini di cui all'art. 108 del T.U. n. 1775/1933 e successive modificazioni ed integrazioni, a costruire ed esercire, nel territorio del Comune di Ventimiglia gli impianti indicati in oggetto;
- di stabilire che le opere siano costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato alla domanda presentata in data 08.09.2003 e debbano essere verificate da questa Amministrazione Provinciale;
- di dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 33, 115 e 116 del T.U. n. 1775/1933, dell'art. 9 del D.P.R. n. 342/1965, della Legge n. 2359/1865, della Legge n. 247/1974, e successive modifiche ed integrazioni, tutte le opere e gli impianti occorrenti alla linea elettrica di cui si tratta, di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili;

- di stabilire che i lavori e le procedure di esproprio abbiano inizio entro 24 mesi dalla data del decreto autorizzativo e si compiano entro 36 mesi dalla stessa data;
- di stabilire che entro 24 mesi dalla suddetta data l'ENEL dovrà presentare alla Provincia, a norma dell'art. 16 del T.U. n. 1775/1933, i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali si rende necessario procedere a termini della Legge n. 2359/1865 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di accordare l'autorizzazione sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di linee elettriche nonché delle prescrizioni imposte dalle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del già citato T.U. n. 1775/1933, assumendo l'ENEL S.p.A. la piena e totale responsabilità per i danni eventuali che potessero essere causati dall'impianto e dall'esercizio della linea di cui si tratta, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- di imporre all'ENEL l'obbligo di eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti in oggetto, tutte le modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte dalla singole Amministrazioni per la tutela dei pubblici e privati interessi a cui esse sono preposte, entro i termini all'uopo stabiliti;
- di imporre all'ENEL l'obbligo di presentare la documentazione tecnica per la verifica dell'impianto in questione;
- di porre a carico dell'ENEL tutte le spese inerenti la presente autorizzazione nonché l'obbligo di acquisire tutte le altre autorizzazioni o concessioni;
- di imporre all'ENEL l'obbligo di presentare, prima di dare inizio ai lavori, i particolari esecutivi con i relativi calcoli, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Tutto quanto sopra fermo restando a carico dell'ENEL l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 45, della Legge 28.02.1985 n. 47.

Il presente provvedimento autorizzativo sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale

della Regione Liguria e sarà affisso integralmente, per 20 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio Provinciale ed all'Albo Pretorio del Comune di Ventimiglia.

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
DIFESA DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

21.01.2004

N. 68

Bacino del torrente San Lorenzo. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Arrigo Renato (RRG RNT 29D16 E290W) e Arrigo Battistina. Pratica n. 113.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Arrigo Renato e Arrigo Battistina di derivare moduli 0.0054 (pari a L/sec 0.54) di acqua dal Bacino del torrente San Lorenzo nel territorio del Comune di Civezza per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 14.05.1993 al 13.05.2033;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 21944 di repertorio del 14.01.2004, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVINCIA DI SAVONA
Settore Difesa del Suolo**

R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni. Domanda pervenuta in data 15.02.1995 di rinnovo in sanatoria della concessione già assentita con D.I. n. 12398 del 31.10.1961 (al Comune di Ceriale per derivare da nr. 3 pozzi nel Bacino del T. Carenda in Comune di Ceriale una quantità d'acqua di moduli 0,39445 (l/sec 39,45) ad uso Irriguo - Rif. 2580/R-99. Classifica 013.005.001 - Pratica n. 193/03. Richiedente: Comune di Ceriale.

Con domanda pervenuta in data 15.02.1995 il Comune di Ceriale, ha chiesto il rinnovo in sanatoria della concessione già assentita con D.M. n. 12398 del 31.10.1961 dal Comune di Ceriale per derivare da nr. 3 pozzi nel Bacino del T. Carenda in Comune di Ceriale una quantità d'acqua di moduli 0,39445 (l/sec 39,45) ad uso Irriguo.

Classifica 013.005.001

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
Dott. Geol. Bruno Bianchi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

29.01.2004

N. 672

Rinnovo in sanatoria derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Torrente Maremola in Loc. Isorella del Comune di Tovo San Giacomo. Concessione già assentita con D.P.G.R. n. 1312 del 30.05.1975. Richiedente: Consorzio Irriguo di Fondovalle - Tovo San Giacomo. Rif.to prat. n. 211/d.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, è concesso al Consorzio Irriguo di Fondovalle - Tovo S. Giacomo - il rinnovo in sanatoria della concessione per derivare dal Torrente Maremola in Loc. Isorella nel Comune di Tovo San Giacomo, mediante nr. 43 opere di presa distinte, una quantità d'acqua pari a moduli 0,2079 (l/sec 20,79) per uso irriguo.

La concessione è accordata per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del 12.12.1995, giorno successivo alla scadenza dell'originario D.P.G.R. n. 1312 del 30.05.1975, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 10406 di repertorio in data 13.01.2004

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE:
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

29.01.2004 **N. 693**

Pozzo nel bacino del rio Antognano in Comune di Albenga (FG. 10 Mappale 417 - Sezione Censuaria di Campochiesa). Istanza per concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo. Richiedente: signora Folino Michelina.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

Salvi i diritti dei terzi è concesso alla signora Folino Michelina di derivare da un pozzo (bacino rio Antognano) in Comune di Albenga - FG. 10 Mappale 417 Sezione Censuaria di Campochiesa - una quantità di acqua non superiore a Moduli Medi 0.0017195 (litri/sec. 0.17195) e per

un prelievo puntuale pari a 3 litri/sec. per un'ora e 23 minuti giornalieri, ovvero dalle ore 9.00 alle ore 10.23, per uso irriguo al fine di irrigare i terreni contraddistinti al N.C.T. al Foglio 10 - Mappali 417/334 del Comune di Albenga - Sezione Censuaria di Campochiesa della superficie di circa mq 3.439.

La concessione è accordata per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 10421 di repertorio in data 20.01.2004

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRAZIONE
GENERALE - SERVIZIO ESPROPRI
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

03.02.2004

N. 27

Comune di Bolano - Lavori per la realizzazione del collettore fognario in sponda sinistra fiume Vara - costituzione di servitù coattiva.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

A. di costituire a favore del Comune di Bolano la servitù perpetua della larghezza di m. 1,50 sugli immobili sotto specificati, con divieto di costruzione nelle zone asservite e di porre in essere, nelle medesime, impianti incompatibili con l'esistenza dell'opera pubblica:

1) Cerreti Andreina - nata a La Spezia il 22.12.1923

Oldoini Alessandra - nata a La Spezia il 11.08.1949

Oldoini Adriana - nata a La Spezia il 09.07.1951

Oldoini Enrico - nato a La Spezia il 04.05.1946

Oldoini Franco - nato a La Spezia il 20.05.1939

Oldoini Marcella - nata a La Spezia il 30.06.1946

Oldoini Renato - nato a La Spezia il 07.11.1940

Rossi Annamaria - nata a La Spezia il 06.12.1913

Rossi Daria - nata a La Spezia il 21.05.1953

Rossi Elena - nata a La Spezia il 21.01.1952

Rossi Silvia - nata a La Spezia il 01.03.1960

Rossi Silvio - fù Antonio

NCT Comune di Bolano foglio 13 mappale 258 sup. asservita mq 48 indennità di asservimento provvisoria euro 56,16

2) Olivieri Fernanda - nata a La Spezia il 14.04.1941

NCT Comune di Bolano foglio 13 mappale 1186 sup. asservita mq 372
Indennità di asservimento provvisoria euro 435,24

NCT Comune di Bolano foglio 13 mappale 815 sup. asservita mq 66
Indennità di asservimento provvisoria euro 990,00

NCT Comune di Bolano foglio 13 mappale 1187 sup. asservita mq 6
Indennità di asservimento provvisoria euro 500,00

NCT Comune di Bolano foglio 13 mappale 1189 sup. asservita mq 12
Indennità di asservimento provvisoria euro 700,00

B. di disporre che la registrazione del presente provvedimento sia effettuata nei termini di

legge dal Comune di Bolano che nel frattempo curerà anche:

- la notifica alle ditte interessate;

- l'inserzione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale Regione Liguria;

- l'esecuzione, entro i termini di legge, della trascrizione presso la competente Conservatoria RR.II.

omissis

IL DIRIGENTE
Dr. Carlo Facchetti

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BRUGNATO

04.07.2003

N. 33

Declassificazione Area Comunale in P.zza Ildebrando in Comune di Brugnato (SP).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Relazione Tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Marco Traversone ingegnere dalla quale risulta che il tratto di strada, come catastalmente individuato ed evidenziato nell'allegata planimetria allegata, nella previsione urbanistica del redigendo P.O.I., non presenta più alcun carattere tale da renderlo identificabile quale strada e che lo stesso non svolgerà più alcuna funzione di collegamento viabile e/o pedonale;

omissis

VISTO l'art. 12, comma 3 lettera a) della Legge Regionale 22.01.1999, n. 3 con la quale, tra l'altro sono state trasferite alle Amministrazioni Comunali le funzioni regionali relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità comunale e vicinale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;

omissis

VISTI i pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano essendo n. 12 i Consiglieri presenti e votanti, nessuno contrario o astenuto

DELIBERA

- 1) di declassificare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285/1992 e per i motivi esposti in premessa, il tratto di strada come indicato nel sottostante quadro riepilogativo:

DENOMINAZIONE STRADA	PUNTI ESTREMI DA	A	LUNGHEZZA Km	SUP. mq	CENTRO ABITATO
Piazza Comunale Ildebrando	Piazza Ildebrando civ. n. 2	Piazza Ildebrando civ. n. 3	0,0	430	Brugnato

omissis

IL TECNICO

Ing. Marco Traversone

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DELEGHE IN AGRICOLTURA DELLA COMUNITÀ MONTANA INTEMELIA

30.01.2004

N. 3

Ditta Santamaria Pierpaolo di Ovada. Autorizzazione vivaio. Pratica n. 6971 del 23.10.2003. L.R. 30/83 - Legge 18.06.1931 e successive, modifiche ed integrazioni

IL RESPONSABILE DELL'AREA DELEGHE IN AGRICOLTURA

Vista la domanda in data 23.10.2003 Prot. n. 6971 con la quale il sig. Santamaria PierPaolo, nato a Ovada il 17.10.1964 e ivi residente in via Voltri n. 16 Codice Fiscale SNT PPL 64R17G197P titolare della Ditta Vivai Santamaria Pierpaolo con sede in Ovada via Voltri n. 16 partita Iva 01622570065 volta ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzo di marze di rossese per la produzione di Barbatelle di rossese nel territorio di competenza di questa Comunità Montana;

Vista la legge 18.06.1931, n. 987 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di attuazione, approvato con R.D. 12.10.1933, n. 1700 relativo alla autorizzazione all'impianto di vivaio e alla vendita di piante, parti piante e semi;

Vista la circolare n. 32285 del 28.11.2001 emanata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dove fra l'altro si danno chiarimenti sui materiali di moltiplicazione della vite e sulla denuncia di produzione di talee (barbatelle);

Vista la Legge Regionale 21.07.1983, n. 30 che dispone la delega alle Comunità Montane e ai Consorzi dei Comuni per il rilascio di tale autorizzazione ai sensi della L. 987/1931 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 128.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1) Di autorizzare il sig. Santamaria PierPaolo, nato a Ovada il 17.10.1964 e ivi residente in via Voltri n. 16 Codice Fiscale SNT PPL 64R17G197P titolare della Ditta Vivai Santamaria Pierpaolo con sede in Ovada via Voltri n. 16 partita IVA 01622570065, all'attività vivaistica per il prelievo di marze di rossese nel territorio di questa Comunità Montana fermo restando che i vigneti designati per il prelievo debbano essere denunciati annulmente all'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano Veneto e che l'Istituto stesso anno per anno conceda il proprio benessere al prelievo di marze pronunciandosi per ciascuno dei vigneti indicati nella detta denuncia.

2) Di trasmettere copia della presente autorizzazione alla Regione Liguria per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Dolceacqua 30.01.2004

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dr.ssa Daniela De Marchi
